

# Messaggio

numero data Dipartimento

4614 5 febbraio 1997 ISTITUZIONI

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 5 febbraio 1996 dell'on. Luciano Canal relativa alla modifica dei limiti di intervento nell'ambito delle sedute del Gran Consiglio

Onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri,

ci pregiamo presentare il nostro rapporto, ai sensi dell'art. 54 cpv. 1 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, sulla mozione di cui in epigrafe.

#### CONTENUTI DELLA MOZIONE

Con l'atto parlamentare 5 febbraio 1996, nell'ottica dello snellimento dei lavori del Parlamento l'on. Luciano Canal propone la riduzione dei tempi di intervento concessi ai Granconsiglieri ed ai Consiglieri di Stato.

Più in particolare il mozionante chiede la modifica dell'art. 39 del Regolamento del Gran Consiglio nel senso che gli interventi dei rappresentanti del Governo e dei relatori siano limitati a 20 minuti, quelli dei portavoce dei gruppi parlamentari e dei partiti non formanti gruppo a 10 minuti e che la durata delle repliche sia limitata a 5 minuti.

A mente dell'on. Canal i parlamentari già svolgono il loro principale lavoro nelle diverse Commissioni; in queste sedi ogni messaggio viene vagliato sotto ogni suo profilo ed i rapporti commissionali che ne seguono sono, a seguito di ciò, completi di ogni dettaglio. Per questo motivo gli oratori non dovrebbero ripetere quanto da loro riportato nel predetto documento bensì limitarsi ad evocare aspetti o punti fondamentali: rispetto ad una simile, ridotta attività locutoria i limiti di tempo proposti nella mozione sarebbero, secondo il mozionante, appropriati.

#### II. SITUAZIONE ATTUALE

In sede parlamentare gli interventi sono regolati dagli artt. 74-77 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (in seguito LGC) e dagli artt. 38-41 del predetto Regolamento.

Per quanto più specificatamente attiene le limitazioni temporali dell'attività oratoria, l'art. 76 della Legge fissa in 30 minuti la durata massima degli interventi dei membri del

Consiglio di Stato nei dibatti del Parlamento; dal canto suo l'art. 39 cpv. 3 del Regolamento stabilisce invece quanto segue:

"Ogni intervento è limitato a un massimo di 10 minuti per il deputato che si esprime a titolo personale.

20 minuti per i portavoce dei gruppi o dei partiti non formanti gruppo.

In replica la durata dell'intervento non deve superare i 10 minuti.

30 minuti per i Consiglieri di Stato e i relatori.

Il Presidente può concedere dei tempi supplementari ai Consiglieri di Stato e ai relatori commissionali.".

Giova rilevare che le norme in questione - l'art. 76 della Legge e lo stesso art. 39 del Regolamento, di cui appunto il mozionante postula la modifica - sono stati oggetto di revisione nel corso del 1992 a seguito dell'iniziativa parlamentare nella forma generica 27 giugno 1991 presentata dall'on. Luigi Pedrazzini. La modifica dell'assetto normativo, in quell'occasione invero adottata nel preciso intento di limitare la durata degli interventi verbali dei rappresentanti del Governo durante i dibattiti parlamentari, ha portato alla soppressione del principio in vigore sino ad allora secondo cui i membri del Consiglio di Stato erano legittimati ad intervenire "senza limitazione di tempo".

## III. PRESA DI POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Pur comprendendo le preoccupazioni riferite allo snellimento dei lavori parlamentari, per i motivi qui in appresso elencati il Consiglio di Stato non condivide la proposta del mozionante.

La Costituzione della Repubblica e Cantone del Ticino esprime esplicitamente il principio della separazione dei poteri (art. 2: "i tre poteri, tra di loro distinti e separati: il Legislativo, l'Esecutivo e il Giudiziario"); tale principio, peraltro riconfermato nel progetto di revisione totale della Costituzione ticinese (cfr. messaggio 20 dicembre 1994, ad art. 52: "L'autorità, in quanto non riservata al popolo, è esercitata dai tre poteri, tra loro distinti e separati, il Legislativo, l'Esecutivo e il Giudiziario") è invero affiancato dal precetto sancito dall'art. 1 cpv. 2 LGC che conferisce al Gran Consiglio il potere di vigilanza generale, oltre che sulla magistratura, sull'amministrazione e quindi sul Governo.

Ora, il delicato equilibrio fra i due poteri, disegnato entro quei due precisi limiti, si concretizza anche, in occasione dei lavori parlamentari, nel flusso di informazioni dal Consiglio di Stato verso il Parlamento e meglio nella possibilità offerta dalla LGC e dal relativo Regolamento ai membri del potere esecutivo di esprimersi e spiegarsi oralmente dinanzi i rappresentanti dell'altro potere, quello legislativo appunto.

Quindi la facoltà conferita ai membri dell'esecutivo di prendere la parola nei lavori del Gran Consiglio non solo abilita questi ultimi ad esprimere personali o collettivi particolari punti di vista bensì - fatto questo di preminente importanza - garantisce al Consiglio di Stato la concreta possibilità di rendere conto al Parlamento del proprio operato.

È quindi chiaro che un'ulteriore restrizione - quantunque limitata all'aspetto temporale - della facoltà di espressione dei rappresentanti del Consiglio di Stato dinanzi il Parlamento non solo non appare opportuna bensì neppure appare giustificata: <u>inopportuna</u>, dal profilo istituzionale, poiché rischierebbe di incrinare il delicato equilibrio su cui è imperniato il

rapporto fra i due poteri dello Stato - l'uno portato, per suo mandato legislativo, a vigilare, l'altro tenuto a rendere conto del suo operato, anche attraverso le spiegazioni fornite nell'aula del Gran Consiglio, all'altro -; <u>ingiustificata</u> in primo luogo poiché i 30 minuti concessi, quale limite estremo, dalla LGC non costituiscono affatto un tempo eccessivo avuto anche riguardo delle delicate tematiche affrontate ed in secondo giacché, comunque, non è opinione generalmente condivisa o comunque corrente che i membri dell'esecutivo abusino della loro facoltà di parola.

Neppure d'altro canto, a mente di questo Consiglio, i 20 rispettivamente 10 minuti di tempo massimo concesso dall'art. 39 del Regolamento ai parlamentari per esprimere le loro opinioni sopra gli oggetti in discussione od i messaggi in fase di approvazione costituiscono una concessione ingiustificata: essi al contrario permettono semmai la concretizzazione dell'attività politica connessa al mandato ricevuto dall'investitura popolare.

In definitiva è opinione del Consiglio di Stato che i tempi previsti dal Regolamento - e dalla LGC che, sia detto ad abundantiam, in caso di accoglimento della presente mozione pur necessiterebbe di modifica nel suo prefato disposto di cui all'art. 76 - non siano eccessivi e che anzi al contrario essi garantiscano sia ai membri del legislativo che ai rappresentanti dell'esecutivo la facoltà di espletare convenientemente, secondo le peculiarità e le caratteristiche proprie ad ogni singolo potere d'appartenenza, le rispettive democratiche funzioni sancite nella Costituzione e regolate dalla legge.

Ciò che tuttavia questo Consiglio, in accordo con la preoccupazione espressa dal mozionante, auspica è che anche in futuro la figura del Presidente del Parlamento possa garantire il regolare svolgimento dei lavori del Gran Consiglio, ciò anche attraverso l'imposizione, da parte sua, dei tempi e dei ritmi stabiliti dalla LGC e dal correlato Regolamento.

### IV. CONCLUSIONE

Ritenuto quanto precede il Consiglio di Stato propone di respingere la mozione oggetto del presente messaggio.

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente ed onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Martinelli p.o. Il Cancelliere, G. Gianella

